Annotazioni ... a delle risposte del cavaliere Giovanni Rossi ... relative ad un suo parere medico-legale / [Angelo Peri].

Contributors

Peri, Angelo. Rossi, Giovanni.

Publication/Creation

Reggio Emilia : Torreggiani, 1840.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/xqta9xdn


License and attribution


This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org





anderazeone

DEL DOTTORE

ANGELO PERI

PROFESSORE D'OSTETRICIA NEL R. LICEO DI REGGIO

A DELLE RISPOSTE

DEL

CAVALIERE GIOVANNI ROSSI

PROFESSORE DI CLINICA CHIRURGICA

IN PARMA

RELATIVE AD UN SUO PARERE

MEDICO - LEGALE





REGGIO

TIP. TORREGGIANI E COMPAGNO

1840.

Quamquam me nomine negligentiae suspectum tibi esse doleo, non tam mihi molestum fuit accusari abs te officium meum, quam jucundum requiri. Cic. Epist. lib. 2. 1. Dopo tre mesi dacchè pubblicai alcune considerazioni sopra un parere medico-legale del Sig. Cavaliere Giovanni Rossi professore di Clinica Chirurgica in Parma, il quale lo aveva dato a inchiesta dei signori Dottori Domenico Miotti e Paolo Delrio, il medesimo sig. Cavaliere Professore vi ha fatta risposta, e l' ha pubblicata colle stampe unendovi le relative perizie e il detto voto con alcune varianti o mende di lieve momento, tutto che fosse già stampato da Luigi Montessori in uno scritto intitolato RISPOSTA ANALITICA.

Alle risposte del sig. C. P. Rossi precede una introduzione che potrebbesi denominare professione spontanea di fede coll'intendimento di prevenire i dubbj, se pure ad altri non piacesse di chiamarla inopportuna e ostile riprensione coperta col velo della carità e della giustizia. E di vero Egli chiarisce un ardente desiderio che i periti siano animati da quello spirito di equità, e d'integrità che a Lui sono state unica guida nel parere; ed armatosi del precetto dell'Orfila == Les interêts doivent disparaître devant la vérité == ricorda di fuggire le schifiltà dell' amor proprio, di chiudere l'orecchio alle preghiere dei parenti, e degli amici, e di non avere alcun altro estraneo riguardo, e poco manca che non ripeta più volte l'antica sentenza == Amicus Plato sed magis amica veritas, == in cui torna il recente precetto dell'Orfila. Vi mescola pure qualche dramma di ascetica o morale rammentando che la Chirurgia è una professione umana, e che l'orgoglio fatalmente-consiglie a sostenere una cosa per ciò solo che fu scritta, e a mirare con occhio invido le contrarie opinioni.

Ma qualunque sia lo scopo al quale sono dirette le parole del C. P. Rossi non temo di affermare che non abbisognano nè a me nè agli altri periti fiscali. Tutte le perizie provano la mia asserzione, perchè confermano quello che realmente nelle diverse ispezioni erasi verificato per non tradire la giustizia, ed escludono ciò che poteva indebitamente aggravare gl' imputati.

Non è mia o dei colleghi la colpa se un altro giudizio ne porta il C. P. Rossi, il quale per un tratto di compiacenza le ha rilette e nuovamente ponderate compresa quella del 12. Dicembre 1839, che ommise di esaminare nel suo voto perchè non la reputò propriamente una perizia, come io la chiamai, ma piuttosto Risposte a varj quesiti fatti dall' Illustrissimo Tribunale per le quali altro non si faceva che ripetere e delucidare le cose dette nelle varie perizie già da Lui esaminate e confutate.

Nessun Medico-Chirurgo che scriva non per SER-VIRE ALLA CAUSA DEGLI IMPUTATI, MA A QUELLA DELLA VERITÀ E AL SUO INTIMO CONVINCIMENTO, e che possa giustamente GLO-RIARSI tale ESSERE STATO SEMPRE IL SUO CONTEGNO ALLORCHÈ FU INVITATO A DA-RE IL SUO PARERE anzi niun uomo dotato di semplice senso comune e di naturale onestà avrebbe detto giammai che non sia perizia un atto di somigliante natura, compilato dai Medici-Chirurghi Fiscali, provocato dai difensori degli imputati, ingiunto dal Tribunale a schiarimento dei primi giudizii e non ostante la contraria insistenza del fisco; (1) un atto che

(1) Come mi è stato concesso verificare in processo.

contiene innoltre il giudizio definitivo della Lesione riscontrata nella mano e nella dita di Luigi Montessori, un atto qualificato dal C. P. Rossi dichiarazione di Periti a pag. 45, ed una perizia a pag. 6, che racchiude per costante sentimento di verità cose in parte favorevoli alla causa degli imputati, delle quali il C. P. Rossi medesimo fa uso ed abuso alla cit. pag. 45. Persino i più idioti e i meno onesti maraviglieranno che il C. P. Rossi, quantunque avesse sott' occhio l'ennunciato atto quando credè cosa convenevole di mettere in luce il parere medico-legale, non ne tenesse conto, ed OM-METTESSE DI ESAMINARLO, perchè lo considerasse = risposta a varj quesiti fatti dall' Illmo Tribunale =: come se le risposte giurate dei periti fiscali ai quesiti dati dal Tribunale su ciò che riguarda il corpo del delitto, e le conseguenze delle ferite, percosse ec. non fossero una vera perizia.

In questa condizione di cose, e per impedire che le risposte del C. P. Rossi non arrivino ad allucinar gl' inesperti ed ignari della medicina e chirurgia, poichè nei medici onesti ed imparziali produrre non possono lo sperato effetto, io penso di aggiugnere qualche annotazione, che mi liberi dalle objezioni nate nell' animo del C. P. Rossi pel nuovo esame delle perizie donde ha potuto ritrarne altre cose di non lieve importanza degne di censura; e che dimostri ad ognuno non aver io tralasciate molte ragioni da lui addotte per comprovare il suo assunto, siccome gli piace di francamente asserire.

Per amore di brevità seguirò a paragrafo per paragrafo l'illustre mio contradditore, e trascurate le allusioni estranee di che sono infarcite le risposte, non mi commoverò nella mente comechè io sappia convenirmisi in questo caso il detto di Cicerone = agitur non solum ingenii nostri existimatio (nam id esset levius...) sed alia majora multo, FIDES, OFFICIUM.

ANNOTAZIONE DELLA RISPOSTA AL S. I.

6

Incomincia il C. P. Rossi con finissima industria: nondimeno la verità deve prevalere. Nella sera del 15 maggio 1838 Luigi Montessori riportò parecchie lesioni sì nella testa, che nel braccio sinistro. Di gueste ultime sole nel parere medico-legale fu fatta menzione, considerandole come lesione principale, su cui vertiva principalmente la contesa. Mi parve che non si addicesse all' imparzialità del C. P. Rossi il silenzio sulle altre lesioni: come pure mi turbò quel concetto che sulla detta lesione del braccio vertisse principalmente la contesa, quando i periti fiscali eran concordi nei loro giudizii, e quando non era mossa, e non potevasi ragionevolmente proporne la controversia che il parere medico - legale ha generata, acciocchè si aprisse un qualche campo alla difesa degli imputati, mediante le due famose questioni 1ª se avvenne la frattura dell' olecrano: 2ª se l'anchilosi rimasta nell'articolazione omero-cubitale fosse conseguenza immediata e necessaria della sofferta lesione al braccio. Le mie guerele o piuttosto objezioni, che il C.P. Rossi coll'usata gentilezza chiama rimbrotti, mirarono adunque non a mettere in contesa se delle lesioni dal Montessori patite quella del braccio fosse divenuta in progresso la principale, del che niuno ha mai dubitato; ma bensì furono dirette a fargli conoscere che a torto Egli assumeva il sopracciglio magistrale variando le parole ed immaginando contese dove non erano. Che a torto pesava i vocaboli di varia espressione, esaminandone le dramme, e gli scrupoli secondi. Alla quale ultima menda Egli ha in oggi aggiunta l'arte di separare i periodi delle perizie suddette, e degli altri atti che non gli aggradano, e di contorcere le proposizioni per sottrarsi in qualche modo all'impegno, in cui si è volontariamente posto. Infatti il brano che il C. P. Rossi desume dalle risposte ai quesiti

dati dal Tribunale, non è applicabile alla presente disputa, perchè in quel brano parlasi dell'arto toracico in particolare, e coll'avere l'articolazione del cubito unicamente presentate alterazioni e chiamata sopra di sè tutta l'attenzione, s'intese di provare che la mano e le dita non erano state in antecedenza trovate lese. Così dicasi dell'art: 4.º della conclusione nella stessa risposta ai quesiti in cui è usata la parola Anchilosi: quell' articolo non parla in particolare del Montessori: quello è un precetto generale di patologia chirurgica, il quale conduce a stabilire che se l'Anchilosi e l'induramento dei legamenti della articolazione del cubito per infiammazione traumatica non estendono i suoi danni alla mano ed alle dita; nel Montessori in particolare (vinta l'infiammazione) essendo l'Anchilosi incompleta non poteva arrecare i danni in questione (1).

ANNOT. ALLA RISP. DEL §. II.

Che un bastone possa toccare in un solo atto il condilo esterno e l'olecrano, anche i meno esperti ne possono fare sopra di sè l'esperimento; ne abbisognano cognizioni fisiche per ammetterlo. Dato ciò, io farò notare essere una ipotesi arbitraria del C. P. Rossi ed appoggiata a due obiezioni di niun valore, lo stabilire

(1) A chi meno di me abborisce dai CAVILLI può recar meraviglia che il C. P. Rossi dopo di avere nel principio del suo voto ommessa la risposta ai quesiti nell'enumerazione delle perizie; dopo di non averla citata quando diede nel §. II. un giudizio sulla lesione riscontrata nella mano e nelle dita di Luigi Montessori, già in quella pronunziato; dopo di avere nella introduzione delle sue risposte detto che OMMISE DI ESAMINARLA perchè non la crede propriamente una perizia: recherà meraviglia, dissi, che ora fondi la risposta del §. I. su quello stesso atto che NON AVEA ESAMINATO per mostrare che con ragione aveva detto - che la lesione del Braccio era la principale; e che usò la parola Anchilosi, perchè all' art: 4. della concluzione in quell' atto medesimo trovò scritto anchilosi.

che = il bastone che produsse contusione e lividura alle parti molli soprapposte al condilo esterno e nulla in quelle corris pondenti all'Olecrano non poteva in nessun modo effettuare la frattura =.

1.ª Non vale che la violenza del colpo sia stata divisa e che maggiore sia stata la parte sostenuta dal condilo esterno, quando la parte minore basta per rompere o distaccare l'olecrano; 2.ª nè vale che la resistenza presentata dall' Olecrano dai lati sia maggiore di quella che offre nella linea mediana quando la quantità della forza fu sufficiente per superarla. Io poi non posso concedere che la resistenza presentata dall'Olecrano colpito nel lato esterno sia molto maggiore, di quella quando è colpito nella linea mediana: imperocchè colpito lateralmente ha minori punti di appoggio, ed il diametro trasversale che unisce i due lati supera l'altro soltanto di circa 1 linea, come può vedersi nella tavola in fine delle mie considerazioni nelle fig. 1.ª e 2.ª alla lettera B. Ma queste cose come altre erano già state dimostrate nè vi era bisogno di ripeterle.

ANNOT. DELLA RISP. AL S. III.

Nell' art. 1.º dice il Rossi, che se io non voglio credere alla sua asserzione = che non possa darsi rottura dell' Olecrano (per violenza esterna) senza lesione delle parti molli che lo ricoprono, Egli è autorizzato a non credere alla mia opposta. Qui il Rossi dovea piuttosto dire che se io non ammetto in totalità il suo principio Egli non crede al mio fatto particolare.

Nel 2.º art. dice = che se gli Autori da me nominati i quali ammettono la frattura dell'Olecrano per violenza esterna tralasciano di dire che necessariamente debba essere questa accompagnata da lesione qualunque della pelle sovrastante non si deve argomentare, che essi la CONTRASTINO O LA ESCLUDANO =.

Io rispondo che nel §. III. delle mie considerazioni, a cui rimando il lettore, non si argomenta certo che gli Autori da me citati la contrastino o la escludano: ma sta scritto che nessuno dice = che necessariamente deve essere acconpagnata da lesione della pelle sovrastante =. Qui, piuttosto si deve argomentare che se osservatori tanto diligenti e di tanta antorità non ne parlano, egli è perchè questo non è un carattere costante e necessario, dandosi frattura dell' Olecrano senza lesione della cute sovrapposta al medesimo; e quando questa vi sia allora la frattura entra nella classe delle più o meno complicate == La frattura (dice Boyer nel ,, T. 2.º delle mal. Chir. firenze 1833) può essere sem-,, plice, o complicata con una forte contusione, ferita. Non si saprebbe poi conciliare quel che trovasi scritto nel voto con quello che il C. P. Rossi scrive ora in questa risposta. Si legge al P. 2.º del voto che = dovea per necessità venire FERITA LACERATA, o per lo meno EMINENTEMENTE CONTUSA la pelle, ed ora in questa risposta = che tale lezione si limita in generale ad una SEMPLICE CONTUSIONE E LIVIDURA: nel voto dice francamente = e con me LO DICONO TUTTI I PRATICI, ed ora = se quelli AU-TORI OMMETTONO DI DIRLO = Qui certamente non trovasi la tanto voluta IDENTITÀ di LIN-GUAGGIO. Questi non sono CAVILLI, nè è un cercare IL PELO nell' OVO.

È una pura pretesa del Rossi lo stabilire che il bastone il quale produsse la contusione sul candilo ad onta che il braccio fosse vestito di maglia di lana e di panno, dovea pure produrla sull'olecrano che trovavasi nelle stesse circostanze: imperocchè avvenuta la frattura dell'olecrano tutto il restante dell'urto si è consumato sul condilo, nel quale incontrando molta resistenza ha contusa la pelle che lo ricopre. E quando bene non si potesse dare adequata spiegazione del fenomeno non avrebbe perciò il P. Rossi onesta ragione per negare il fatto. Io non so perchè all'art. 3.º il C. P. Rossi dica essere in suo favore il passo del Monteggia inserito nel §. 3.º delle mie considerazioni, quando sia considerato per intero, e non poche parole staccate, e prese partitamente. Questo passo prova secondo Monteggia che la contusione, ossia una violenta compressione può portare la frattura di qualunque osso, e quindi dell'olecrano senza che le parti esteriori e specialmente i tegumenti vengano lacerati siccome più cedenti e pieghevoli, e più resistenti alla rottura che le parti sottoposte.

10

Tutto il rimanente di quest' articolo è inutile perchè non si è mai contrastato, anzi si è costantemente stabilito, che la moltissima gonfiezza e la successiva infiammazione nel braccio erano un effetto della contusione sul condilo.

ANNOT. ALLA RISP. DEL §. IV.

Stando al decreto del C. P. Rossi il §. 4.º delle mie considerazioni è indegno dell'onore di qualunque CON-FUTAZIONE. Buono per me che il decreto non è senza appello, e che ognuno può nuovamente giudicarne rileggendo il §. 3.º del parere medico-legale cui si riferiscono le dannate mie considerazioni. Sarà frutto della lettura reiterata il convincimento che il C. P. Rossi, come dissi altra volta, ha asserito cose inamissibili == che è ricorso a dei principi stabiliti a tavolino e dal fatto smentiti = che in contraddizione con sè stesso è caduto in opposizione co' migliori PRATICI == che in fine non ho lasciato di riportare le cose da lui dette, e che non sono in contraddizione con me medesimo, ancorchè per non lasciarmi vincere in cortesia dal C. P. Rossi mi confessi poco instrutto non che mancante di elementari cognizioni anatomiche.

Ammettendo per un momento (dice il P. R.) che il corpo percussore fosse stato slanciato con molta forza sull'olecrano, e senza ferire contundere la pelle che lo ricopre, dichiaro che non poteva mai venire fratturato =

Questa è una ipotesi, un principio stabilito a tavolino, una asserzione gratuita, come si è dimostrato, accadendo in pratica la frattura dell'olecrano senza lesione della pelle che lo ricopre. È poi una supposizione l'ammettere che il corpo percussore sia stato slanciato nell'Olecrano con molta forza, mentre il condilo esterno ha sostenuta la maggior parte dell'urto.

= Nel tempo del ricevuto colpo l'avambraccio si dovea trovare o in estensione o in flessione = Questo è naturale e certo.

= Se era in estensione non poteva il bastone o altro corpo contundente effettuare una semplice frattura (come fu detto) perchè l'olecrano in questa posizione appoggiasi e trovasi in perfetto contatto colla fossetta o lecranoide ossia posteriore dei condili dell'omero e colla corrispondente puleggia =

Dunque per le dette ragioni se viene percosso l'olecrano quando l'avambraccio è in estensione non può accadere una frattura semplice.

= Che se anche la forza del bastone fosse stata tale da produrre frattura non poteva questa essere che comminutiva o almeno con frammenti (il che non è stato espresso, anzi dichiarato frattura semplice) e complicata da lacerazione della sottil pelle sovra-posta (ciò che non avvenne).

Dunque se la violenza è tale da produrre frattura questa dev'essere comminutiva o con frammenti o complicata a lacerazione della sottil pelle soprapposta. Dunque anche in questo caso secondo il C. P. Rossi non si può dare frattura semplice. = Se poi l'avambraccio trovasi nel tempo della percossa in flessione riesce doppiamente impossibile la frattura (1) per tante ragioni che sarebbe ovio di dire. La principale delle quali si è che l'olecrano in tal caso sarebbe stato in maggiore contatto colla paleggia (se nella estensione era in perfetto contatto, nella flessione sarà in contatto più che perfetto) corrispondente dell'omero; e in questa posizione avendo agito il basto ne in senso obliquo tanto più facilmente avrebbe dovuto venire lacerata la pelle =

Dunque secondo il C. P. Rossi se l'olecrano viene percosso ad avambraccio flesso riesce doppiamente impossibile la sua frattura semplice.

= Fo poi osservare che l' olecrano trovandosi nella faccia posteriore del braccio il bastone dovea aver agito dal di dietro in avanti ed in questo caso il braccio non avendo quel punto di appoggio sul petto che ha quando il colpo viene slanciato dallo esterno all'interno doveva il braccio cedere, portarsi in avanti, essere diminuita la forza del colpo e così rendersi impossibile la frattura, tanto più che cedendo appena il braccio il bastone viene arrestato dal tronco =

Dunque è vero quello che dissi nelle mie considerazioni al §. 4.º che una frattura semplice secondo il C. P. Rossi non può accadere giammai per urto esterno, tanto se l'avambraccio trovasi in estensione quanto se trovasi in flessione, e più ancora perchè l'olecrano trovandosi nella faccia posteriore del braccio non può essere colpito che dal di dietro all'avanti ed il colpo viene arrestato dal tronco. Eppure in pratica la frattura semplice dell'olelrano in seguito a caduta o percossa sul medesimo, ossia da causa diretta non è tanto

(1) Nel Dizionario compendiato delle sienze mediche Venezia 1829 si legge – la cause principali della frattura dell'olecrano sono le cadute riportate sul gomito mentre l'avambraccio e semipiegato, i colpi diretti ec.

rara ad incontrarsi. È notata dai pratici, è stabilita del C. P. Rossi medesimo al §. I. non ostante che l'avambraccio quando questa accade debba trovarsi necessariamente od in estensione od in flessione. Mi spiacerebbe assai che tali riflessioni movessero la bile al Sig. Professore. Io all'incontro leggendo nel suo parere che l'olecrano trovandosi nella faccia posteriore del braccio il bastone dovea aver agito dal di dietro in avanti provai un effetto del tutto opposto.

Vediamo ora un poco se sono in contraddizione con me stesso. Ho scritto nelle mie considerazioni = nel caso nostro avendo il Montessori ricevuto improvvisamente un colpo nella faccia era ben naturale che al secondo colpo opponeva l'avambraccio; quindi il bastone trovando il braccio elevato coll'avambraccio in flessione dovea necessariamente urtare la faccia posteriore di questo = . Il C. P. Rossi a tale proposito fa considerare, che in questa posizione il bastone dovea più facilmente percuotere l'apice dell'olecrano piuttosto che la faccia esterna o posteriore.... ed in tal caso non poteva fratturarsi l' olecrano. Ecco qui un altro caso di frattura impossibile! io non posso convenire che il bastone nell'indicata posizione urti più facilmente l'apice dell'olecrano, ma anzi la sua faccia esterna o posteriore trovandosi in simile circostanza l'avambraccio orizzontale.

Non si può concepire come il C. P. Rossi che non ignora certamente la meccanica delle membra neghi l'azione del muscolo tricipite brachiale nel parare i colpi alla testa, e come dica che io mi trovo realmente in contraddizione con me stesso non volendomi considerare mancante di elementari cognizioni anatomiche, o meglio meccanico-fisiologiche.

In due modi si parano i colpi coll'avambraccio alla testa. Nel primo modo opponendo ai colpi l'avambraccio tenuto fermo in semiflessione; e facendo di

questo scudo alla testa. Nel secondo divertedo i colpi ed allontanandoli coll'avambraccio. Nel primo modo il muscolo tricipite bracchiale è in azione poichè non si può mantenere fermo in semiflessione l'avambraccio se non se con una azione composta e contemporanea dell'estensore, e dei flessori; la quale azione poi del tricipite viene accresciuta nel momento del colpo se questo tenga una direzione dall' avanti all' indietro nel senso della flessione. Nel secondo modo, che è quello da me indicato ed in cui il parare è preso nel senso di avertere ictum, di divertire il colpo, si para o si diverte un colpo dalla testa, essendo il braccio elevato e l'avambraccio flesso con una subita e rapida estensione dell'avambraccio, per eseguire la quale ognuno sa che il detto muscolo tricipite si pone in tutta azione: ed è appunto nel momento di questa istantanea contrazione che un piccolo tocco sull'olecrano basta perchè il medesimo si stacchi. Anzi azzarderei quasi di dire che nel momento di guesta violenta contrazione può l'olecrano staccarsi anche quando la percossa, purchè in direzion e opposta all' estensione dell' avambraccio, colpisca un punto fuori dell'olecrano.

ANNOT. ALLA RISP. DEL §. V.

Poco per verità a me importa che il mio primo atto del 16 Maggio 1838 sia qualificato *perizia* piuttosto che avviso. Farò per altro osservare che il nostro Codice tit. 4°. lib. 4°. Medici - Chirurghi, contemplando propriamente il caso dei Medici, e Chirurghi che intraprendano la cura di qualcheduno gravemente ferito, gli obbliga sotto pena pecuniaria ed afflittiva a *notificarlo all' uffizio* Criminale, od al Massaro, o ad altri Deputati con esprimere il nome del ferito, il luogo ove si trova, le qualità delle ferite ec.

Ebbi io adupque ragione, non potendo ignorare come

Medico - Chirurgo questa parte di regolamento, nel qualificare quell'atto un avviso, perchè alla fine dei conti, avviso, notificazione o denunzia esprimono la stessa idea. Ciò che, per servirmi delle parole del C. P. Rossi, veramente moverebbe la bile si è il vedere come tanto si affacendi nel sostenere che sia perizia un atto che la legge denomina denunzia, e non perizia l'atto del 12 ottobre 1839, che contiene un giudizio definitivo come ho già dimostrato di sopra.

ANNOT. ALLA RISP. DEL S. VI.

Nel §. 5.º del suo parere medico - legale scrisse il C. P. Rossi = il braccio sinistro in posizione immobile ad angolo retto: questa è tale dichiarazione da sorprendere qualunque persona dell' arte. Ma come poteva essere il braccio, o meglio detto l'avambraccio ad angolo retto cioè piegato o flesso se fosse realmente esistita la frattura? tutti sanno che nelle fratture di detto osso è necessario, anzi indispensabile di tenere l'avambraccio nella massima estensione. Ora in questa risposta scrive all'art. 1.° = (lo ripeto) se il Sig. P. Peri fosse realmente persuaso della frattura dell'olecrano (della qualcosa dubito molto) non avrebbe lasciato l'avambraccio per tanto tempo in flessione = Qui si vede chiaramente a che tende questa voltata di carte, ed affinchè non si deduca che non esisteva la frattura perchè non l'ho curato secondo i suoi principii, vi ripiega col dire che se io l'ho lasciato in quella posizione per tanto tempo è segno che io non era realmente persuaso della frattura; dal che si deduce poi che quando ho giurato della sua esistenza, e di averla per tale curata, io ho giurato il falso. Ma bravo il Sig. Professore che per liberarsi da una conseguenza antilogica mi affibbia la patente di spergiuro. Sappia però il Sig. C. P. Rossi che io non giuro mai se non se quando ho visto o

toccato, e quando sono intimamente persuaso. E da tutt'altro mi riescirebbe insoffribile un tale insulto, che dal C. P. Rossi è tolerabile il quale adopera tutto per tutto CONFUTARE. Ma veniamo al proposito.

Dirò all' Art. 1.º che non ho smosso l'avambraccio dall' angolo retto nella prima visita perchè il dolore e la moltissima gonfiezza non mi permisero di dare all' avambraccio altra posizione.

2.° Che non bisognava procurare CON INSISTEN-ZA di togliere quello stato di flessione per non aggravare lo stato delle parti malmenate aggiugnendo irritazione ad irritazione.

3.º Essere verissimo che quando le parti molli che circondano l'articolazione omero - cubitale sono tumefatte, anche per violenza esterna queste parti travansi meglio ad avambraccio flesso, e dice benissimo il C. P. Rossi nella quale circostanza può essere senza danno anzi con vantaggio lasciata la flessione. Io aggiungo poi che la flessione devesi conservare eziandio quando alla moltissima gonfiezza al dolore ed alla infiammaziodell'articolazione omero-cubitale sia congiunta la frattura dell'olecrano, fintantochè gl'indicati fenomeni siano svaniti od almeno assai calmati. Soggiungo ancora che se la tendenza dell'avambraccio a flettersi: o meglio, se la permanente semiflessione non è per sè sola isolatemente considerata argomento sufficiente per ammettere con certezza la frattura dell' olecrano, ne è però un indizio, il quale diventa carattere allora quando sia unito ad altri segni; e che quindi il C. P. Rossi non può negare la frattura dell' olecrano perchè l'avambraccio era permanentemente semiflesso.

4.º Che le massime degli Autori da me citati sono applicabili al caso nostro, dicendo apertamenre che ,, nella frattura dell'olecrano = se vi è dell'enfiagio-,, ne e del dolore non possiamo occuparci della ridu-,, zione.

5.º Essere inonesta la pretesa del C. P. Rossi dicendo = che io poteva benissimo togliere dall'angolo retto l'avambraccio nella mia prima visita perchè la semplice tumefazione non poteva impedire ciò che era necessario di fare.

Nella mia relazione del 16 Maggio sta scritto MOL-TISSIMA GONFIEZZA, e non SEMPLICE TU-MEFAZIONE, ed una articolazione così contusa, dolente e moltissimo gonfia non poteva smoversi che con sommo danno, e colla certezza di non poterla mantenere nella nuova posizione.

6.º Il C. P. Rossi ben a ragione dice CHE OGNU-NO HA UN' OPINIONE, come io con ragione dico che nel proprio esercizio ognuno deve adottare quel metodo che gli sembra il più opportuno. Ma a che perdersi tanto il C. P. Rossi per sostenere un'opinione che non interessa niente affatto il Tribunale? Che si debba mo preferire il metodo di porre l'avambraccio nella massima estensione piuttosto che l'altro di porlo in qualche flessione o viceversa; questo non toglie che la frattura non abbia esistito. Che interessa al Tribunale questa disputa scolastica, quando nella perizia 26 Giugno 1838 è stabilito che = rispetto alla rottura quella non lasciava veruna difficoltà al libero movimento del braccio, per cui dovevasi ritenere inperfetto risanamento? E giacchè il C. P. Rossi mi richiama le lezioni del celebre comune Maestro Andrea Vaccà, troppo immaturamente rapito alla scienza ed agli uomini, ritornandomi così alla memoria quei di veramente felici, perchè sicuro godeva di chi mostravasi amico, ed in cui la finzione, la venalità ed il ragiro erano passioni estranee agli esercenti la medicina: sì, rimontando a quella bell'epoca io risovverrò al C. P. Rossi che quel grand' uomo non esigeva dagli studenti una cieca adozione de' suoi metodi. Gli risovverrò che quel gran Maestro dettava dalla cattedre il precetto

17

generale nelle malattie chirurgiche, ed in ogni incontro ne dimostrava la verità, e l'utilità al letto degli ammalati = di non prescegliere esclusivamente un metodo unico per tutti i casi, e che di due o tre metodi, anche non egualmente buoni, ciascheduno in casi speciali offriva degl' inconvenienti e dei vantaggi sopra degli altri. = Venendo ora all'applicazione di questo precetto, chiaro apparisce; che se il metodo di porre l'avambraccio nella massima estensione può usarsi in casi di semplice frattura dell'olecrano; nel caso nostro speciale (dove l'articolazione era contusa, e fino dalla prima visita moltissima la gonfiezza nel membro, ed inevitabile l'infiammazione consecutiva) doveasi preferire quello di porre l'avambraccio ad angolo ottuso. Perocchè situandosi l'avambraccio appena vinta l'infiammazione, e non del tutto dissipato il gonfiore ; l'estensione totale, è quasi impossibile e certamente pericolosa. Assolutamente impossibile poi è il mantenerla, dovendosi agire sopra parti dolorose per le ricevute percosse, e per la preceduta infiammazione insofferenti di qualunque troppo forzata distrazione, fasciatura ed apparato. Aggiungasi inoltre che per le lesioni patite dall' articolazione temendosi fin dalla prima visita (vedi relaz. 16 maggio) una limitazione di movimenti era da preferirsi il secondo metodo, perchè la posizione dell'avambraccio in qualche flessione è la meno deforme, ed è quella che arreca assai meno impedimento nell'uso del braccio medesimo. Cosa direbbe ora il C. P. Rossi se io rinunziando a qualunque principio di umanità e di patologia avessi barbaramente esteso l'avambraccio; se non curando di porre in grave pericolo lo stato dell'amalato ve lo avessi permanentemente, mantenuto, e che per l'infiammazione dalle percosse eccitata, e dal male trattamento accresciuta ne fosse anche solo derivata la completa anchilosi ad avambraccio esteso? Certamente che con tutta ragione griderebbe all'assassino! Che se anche si fosse ottenuto quello stesso arco limitato di

movimento ad avambraccio esteso, il quale si è ottenuto ad avambraccio in flessione; ma non sarebbe egli in condizione peggiore? Ed in quanto alla frattura cosa avrei avvantaggiato se col metodo impiegato si è ottenuta guarigione tale == che non lascia per sè veruna difficoltà al libero movimento?

Chiude il C. P. Rossi questa sua risposta dopo di aver fatto osservare che alla pag. 942 del Dizion. Chir. di Cooper: Sheldon confuta vittoriosamente gli autori da me citati, cioè Boyer, Camper ecc.; dopo di aver riportato uno squarcio di Desault, per comprovare la sua opinione, uno di Richerand, uno delle lezioni vocali di Dupuytren, e l'autorità stessa di Vaccà; chiude, dissi, questa sua risposta facendo considerare che gli autori da lui citati sono più moderni, e che se questi hanno proscritta la semiflessione per adottare la perfetta estensione, ciò è una prova evidente che quest' ultima pratica merita la preferenza.

In quanto al dire che Sheldon confuta vittoriosamente Boyer, Camper ecc. io riporterò il citato passo di Cooper affinchè ognuno vegga se sia realmente una vittoriosa confutazione, e massimamente di Boyer, il quale non vi è neppure nominato, oppure se sia una semplice opinione. Scrive Cooper luogo cit. "Il signor "Sheldon, non si accorda però con Desault e con Cam-" per riguardo alla posizione del membro durante la " cura, ma insiste sull'utilità di tenere l'avambraccio " disteso perfettamente.

In quanto al passo riportato di Desault faccio osservare che quello è relativo alla questione, se si debba o no cercare la riunione immediata dei frammenti, e gli articoli che seguono sono contrarii all'opinione adottata dal C. P. Rossi, di porre cioè *l'avambraccio nella* massima estensione. Difatti, dopo di avere Desault mostrato il bisogno di mantenere i due frammenti uniti per ottenere una riunione immediata, la quale non accade

ad avambraccio semiflesso; egli soggiunge a pag. 130: ,, Non bisogna però, situando l'avambraccio nella più ,, grande estensione possibile, lasciarsi portare ad un , eccesso opposto; perchè ne risulterebbe lo stesso in-, conveniente. == Fra questi due estremi resta dunque , a tenersi nel mezzo, e quella situazione sarà vantag-, giosa, nella quale l'avambraccio sarà, per così dire, , tra la semiflessione e l'estensione; per essa, metten-, dosi esattamente in contatto i frammenti, non avranno , alcun ostacolo alla loro riunione, che sarà pronta ed , uniforme.

20

In quanto poi all'avere Richerand e Dupuytren proscritta la semiflessione per adottare la perfetta estensione, e che quindi la loro pratica merita la preferenza siccome più moderni: io faccio prima di tutto osservare che tanto Desault, quanto gli altri, consigliano di porre l'avambraccio ad angolo ottuso, od in qualche flessione, ma non dicono in semiflessione o piegato a metà.

Faccio osservare, in secondo luogo, che Richerand adottava con Boyer la perfetta estensione, quando publicò l'opera seguente di Boyer = Leçon du Boyer sur le maladies des os redigés en un traité complet de ces maladies par Anth. Richerand == a Paris 1802, T. I., pag. 167; e che Boyer di merito inarrivabile, specialmente nelle malattie delle ossa, ha in séguito abbandonata quella pratica da lui prima sèguita nell'ultimo suo = Trattato delle malattie chirurgiche, e delle operazioni convenienti, nuovamente tradotto, Firenze 1833: scrivendo a pag. 83, 84 del T. II. " Si riduce facil-" mente la frattura dell' olecrano..... ma se è " facile di ridurre questa frattura, è molto difficile per " non dire assolutamente impossibile, di mantenere i ", fragmenti in contatto per tutto il tempo necessario ,, alla loro consolidazione Questo allontanamento ,, ha luogo sia che si tenga l'avambraccio nella esten-" sione per tutta la durata della cura, sia che si tenga ", piegato ad angolo ottuso. Così la guarigione della ", frattura dell'olecrano non ha mai luogo per la riunione ", immediata dei frammenti: rimane sempre fra loro un ", intervallo più o meno grande, che è ripieno d'una ", sostanza non ossea. Per vero dire, questo intervallo ", è meno grande quando l'antibraccio è stato tenuto ", nella estensione; ma questo vantaggio non contrab-", bilancia punto l'inconveniente inevitabile della ri-", gidità dell'articolazione, in una situazione del mem-", bro così sfavorevole nelle sue funzioni..... Si piega ", leggermente l'antibraccio in modo che faccia col ", braccio un angolo ottuso.

Così leggesi nel compendio del gran Dizionario delle Scienze mediche, alla voce Olecrano: "Altre volte si "opponeva ad esse (alla frattura dell'olecrano) la "estensione forzata e permanente dell'arto, che aveva .. lo inconveniente di affaticare molto i malati, e di "recare nella congiuntura certa rigidezza talvolta in-"curabile.

ANNOT. DELLA RISPOSTA AL § VII.

In quanto al 1°. art. io dirò che nel §. VII delle mie considerazioni, a cui prego ognuno di ricorrere, non mi DIFENDO con ASTUZIA, ma oppongo ragioni matematiche alle artificiose del C. P. Rossi, quando vuol NEGARE ASSOLUTAMENTE, e NON MET-TERE IN DUBBIO la frattura dell'olecrano. Noterò inoltre non esservi diversità di linguaggio dove non vi è diversità di fatto, e che la locazione di due dita sotto il gomito (tutto che non mia, perchè riportandomi sempre come è scritto nella perizia 23 maggio 1838, alla prima relazione intendesi l'olecrano) non porta differenza di fatto, siccome dimostrai. Ben se ne avvidde il C. P. Rossi, e perciò si valse del sottile stratagemma di eccitare il Tribunale ed il Fisco a non valutare le

perizie. Solo qui replico, che nella faccia posteriore dell'ulna, come vedesi nella tavola delle mie considerazioni alle figure $1.^{a} 2.^{a}$, non esiste un naturale infossamento che simular possa in qualunque circostanza quel difetto di continuità che riscontrasi dopo la frattura dell'olecrano: e la depressione da me ammessa, perchè realmente esiste in anatomia, e nelle stesse figure indicata colla lettera b, è un legger abbassamento per nulla paragonabile a quell'INFOSSAMENTO più o meno MARCATO e PROFONDO voluto dal C. P. Rossi, il quale infossamento nemmeno vi corrisponde per situazione avendolo posto due dita sotto il gomito (1).

Da ultimo avvertirò che al § IX delle mie considerazioni alla parola *depressione* vi è sempre aggiunta l'altra di *solco*, ommessa dal C. Prof. Rossi, la qual espressione di *solco* o *depressione* dà un'idea ben diversa da quella che si vede nelle indicate figure.

Crede il C. P. Rossi, 2.º art., che il séguito del §. 7 non sia MERITEVOLE DI CENSURA. Io all'incontro tengo un'opinione opposta, e dico che quello non si può distruggere; che gli argomenti del C. P. Rossi

(1) Il C. P. Rossi dice che io ho aggiunto alle sue parole del mio: in qualsiasi circostanza, e che ho lasciate fuori le sue: più o meno marcato e profondo secondo i vari individui. Qui ognuno può di leggieri osservare che Egli trasogna o l'infinge; che mio si è quel periodo; che quando avessi inteso di trasportare il suo, avrei usato caratteri diversi, come ho sempre fatto religiosamente, e ciascuno ha il potere di verificarlo. Mi duole di aggirarmi in queste miserie, le quali non so bene se più al riso muovano che all'indignazione. Ma io sono costretto alla difesa. Non è così di Lui che nel § IV di queste sue risposte riportando uno squarcio delle mie considerazioni, in carattere diverso, ha ommesse interessantissime parole con alterazione del senso, e scrisse : - AVENDO IL MONTESSORI RICEVUTO IMPROVVISAMENTE UN COLPO OPPONEVA L'AVAMBRACCIO - quando doveva scrivere : - avendo il Montessori ricevuto improvvisamente un colpo NELLA FACCIA ERA BEN NATURALE CHE AL SECONDO COLPO OPPO-NEVA L'AVAMBRACCIO. -

sono insufficienti; che i calcoli da me esposti hanno distrutto pienamente ciò che Egli scrisse nel parere medico-legale; e che non mi è accaduto di portare in campo osservazioni e calcoli che mi siano totalmente contrari.

Sentiamo un poco le sue parole = Scrissi (e qui s'intende nel suo parere) che se la frattura trovavasi due dita sotto il gomito dovea essa essere al DI SOTTO DELL'APOFISI CORONOIDE. Ora dalla tavola del Sig. Peri, unita al suo opuscolo, risulta che le sue due dita hanno nella linea ab un'altezza di 15 linee, e che la linea sull'ulna a e della figura 1.^a ha la medesima lunghezza =

Questo è verissimo.

= e finisce al disotto dell'apofisi coronoide = Questo è falso.

= e precisamente al punto e =

Vero anche questo.

= Dunque, secondo il Peri, la frattura accadde nel punto c =

Stando alla voluta misura delle due dita accade nel punto c.

= Dunque al disotto della apofisi coronoide marcata dalla linea c h =

Vero nella linea ch, ma falso al disotto dell'apofisi. = Dunque io affermai il vero =

Dunque dico io, e lo provo, che il C. P. Rossi affermò il falso quando scrisse che due dita sotto il gomito, ed ora che la linea c h segni la frattura sotto l'apofisi coronoide.

In anatomia il sopra ed il sotto l'apofisi coronoide è fissato dalla posizione che la nominata apofisi occupa nella faccia anteriore dell'ulna relativamente alle due estremità dell'osso medesimo, nel senso della sua lunghezza o dell'asse, e non mai del diametro trasverso. Nella fig. 1.^a, tav. citata, l'apofisi coronoide è segnata

dal contorno f h i, ed ha in h i la faccia superiore che fa parte della cavità sigmoidea maggiore, nella quale s' inalza appunto in h i la linea prominente; ha in h fla faccia inferiore; ha in g il corpo e la cavità sigmoidea minore; ed ha in un piano curvo f i la base. Così è disopra l'enunciata apofisi l'estremità superiore dell'ulna dall'apice del gomito a sino alla faccia superiore h i, ed è disotto l'apofisi stessa l'estremità inferiore dell'ulna sino al punto f. Ciò posto, affermò il falso il C. P. Rossi quando disse che l'estremo e della larghezza delle due dita a e, cadendo nella linea trasversale c h, sia al di sotto dell'apofisi coronoide; mentre, per quello che si è detto, il primo punto dell'asse al disotto di detta apofisi viene intersecato dalla linea trasversale d f. Dunque affermò il falso, quando disse che cadendo la frattura nel punto c, e marcata dalla linea c h cade al disotto dell'apofisi coronoide; imperciocchè la linea ch radendo appena la faccia superiore dell'indicata apofisi, porta la divisione dell'osso al disopra del corpo g dell'apofisi stessa, toccando appena la linea prominente h i, mentre all'incontro, perchè fosse al disotto, dovrebbe la divisione dirigersi in f ed al disotto del corpo gdell'apofisi. E se mai il C. P. Rossi tentasse di sorprendere gl'inesperti, dandogli ad intendere che i punti c ed e, della linea ch, sono sotto l'apofisi perchè sotto l'asse a e, io farò loro conoscere che questa linea c hè nel senso del diametro, e non dell'asse come stabilisce l'anatomia, e che ammettendo questa ipotesi allora non accadrebbe mai alcuna frattura nell'osso al disopra dell'apofisi g, giacchè sarebbe fuori dell'osso stesso e nello spazio. Eppure questa accade, e dice il C. P. Rossi medesimo, al S. VI del suo parere: che solamente si allontana l' olecrano quando la rottura è al disopra dell' apofisi coronoide: lo che prova che il sopra ed il sotto è relativo all'asse e non al diametro trasverso.

= Se io dissi al disotto di questa apofisi non intesi precisamente ammettere la frattura nel luogo corrispondente alla linea f d, fig. 1.ª, come mi fa dire il Peri: lo ripeto, dissi al disotto dell'apofisi coronoide, e la linea c h, che marca il luogo della frattura concessomi dal Peri trovasi come è chiaro ed evidente al di sotto dell'apofisi coronoide. =

Se il C. P. Rossi disse, e ripete al di sotto dell' apofisi coronoide non potevasi, nè si può intendere che nella linea df per quello che ho dimostrato, mentre la linea ch che marca il luogo della frattura voluto due dita sotto il gomito e che tanto francamente chiama di sotto, è provato con tutta evidenza essere al di sopra, e terminare nella faccia superiore di detta apofisi.

= E sarebbe questa linea ch ancor più bassa se la linea a e, che marca l'altezza delle dita fosse partita, cosa che avrebbe dovuto essere per più esattezza, non dal punto a, ma più vicino alla superficie posteriore b dell'olecrano, e precisamente nella punta del gomito, giacchè la misura delle due dita deve partire da questo punto =

È verissimo che quanto più si scosta dal punto ae si avvicina al punto b nel segnare la lunghezza ae, tanto più il punto e, e quindi la linea ch si avvicina alla linea df che indica la frattura sotto l'apofisi, cosa che accomoderebbe assai al Sig. Cav.; ma è vero d'altra parte che il punto a è il più prominente dell'olecrano ossia l'apice del gomito, dal quale per essere esatti si deve partire, e per tale già riconosciuto e descritto dallo stesso C. P. Rossi nella risposta al §. V. quando disse = dovea percuotere l'apice dell'olecrano e così in senso del suo più lungo diametro, che continuasi con quello longitudinale dell'ulna = il qual diametro longitudinale dell'ulna non è che l'asse, e sul quale, come ognun vede, è segnata la linea ae. Faccio riflettere

ancora che l'olecrano era coperto di tegumenti e ritrovati gonfi nel 23 maggio, e che per questo la misura delle due dita dovea portare una linea assai più alta dell'indicata ch, la qual circostanza per essere esatto dovea pure calcolare il C. P. Rossi anche negando l'allontanamento del frammento superiore.

=è poi una mera supposizione quella di credere che l'apofisi coronoide e h i non debba staccarsi dalla sua base, e che non possa restare unita al frammento superiore cioè all'olecrano: la linea e i è benissimo immaginata, e convengo che fa assai comodo al Signor Peri. =

Non è una mera supposizione l'ammettere che la piccola porzione e h i appartenente alla faccia superiore h i dell'apofisi coronoide fhi, resti unita al rimanente del corpo g, quando sia colpito l'olecrano in l, e così la frattura tenga piuttosto una linea spezzata c e i di quello che la retta ch. Basta conoscere la costruzione di questa parte per vederne tosto la ragionevolezza. D'altra parte io non ho mai detto, come adduce con fino artifizio il C. P. Rossi che l'apofisi coronoide e h i non debba staccarsi dalla sua base, nè ho mai nominata l'intera apofisi colle lettere e h i: dissi la piccola porzione e h i della faccia superiore. All'opposto il C. P. Rossi chiama ingegnosamente apofisi coronoide l'indicata piccola porzione e h i, ad onta che ben altro sia il tutto, e, come si vede, segnato dalle lettere fhi. Che se l'intera apofisi f h i, staccandosi dalla sua base i f, restasse attaccata al frammento superiore i abc (accadendo la frattura in c), la frattura allora dovrebbe tenere una linea spezzata c e f, diversa dalla c h riconosciuta ed adoperata dallo stesso C. P. Rossi, la qual cosa è impossibile quando venga colpito l'olecrano in l. Questa è una verità che non può mettere in dubbio chi conosce le conessioni ed i rapporti di queste parti, e la teoria delle forze.

Fin qui il C. P. Rossi ha tentato di far credere, · benchè con infelice successo, che accadendo una frattura due dita sotto il gomito dessa accade sotto l'apofisi coronoide. Ma come sostiene poi l'altra sua immaginata proposizione nel §. VI del suo parere medico-legale: = che in tal punto esiste un naturale infossamento più o meno marcato e profondo = proposizione. già smentita dal fatto, come vedesi nelle fig. 1.ª 2.ª, alla lettera c? Egli si schermisce col dire che il § VII delle mie considerazioni non è MERITEVOLE DI RI-SPOSTA. Ora domanderò io, e con ragione, dov'è quell' IDENTITA' DI LINGUAGGIO (aggiungasi di fatto) ED ESATTEZZA NELL'INDICARE I LUOGHI DELLE FRATTURE, SENZA DELLE QUALI COSE LE AS-SERZIONI DEI PERITI (e molto meno quelle del C. P. Rossi) NON POSSONO ESSERE VALUTATE?

Il C. P. Rossi all'art. 3.º dice che il = Cooper ha tutte le ragioni, ed il signor Bertolini ha fatto benissimo ad adottare i suoi insegnamenti nel non voler insistere per verificare dopo otto giorni la NON esistente frattura.... ma non può fare a meno di rimproverargli che troppo facilmente ha ceduto alle apparenze. Riguardo a questo articolo io faccio notare che il C.P. Rossi dà ragione a Cooper, benchè non ne abbisogni, il quale stabilisce = che ogni qual volta la frattura è evidente quanto basta, non si deve tormentare l'ammalato per sentire lo scroscio, e che una tale pratica merita di essere gravemente censurata = e poi séguita a dire che il Bertolini = ha fatto benissimo ad adottare questo insegnamento nel NON volere insistère per VERIFI-CARE la NON ESISTENTE FRATTURA. Questa deduzione non corre, ed il NON vi è artifiziosamente inestato fuor di proposito; giacchè stando alla premessa di Cooper, ne viene che il Bertolini ha fatto benissimo a non insistere per sentire lo scroscio, avendo segni quanto basta evidenti DELL'ESISTENTE FRATTURA.

Alla quale spontanea deduzione pone riparo col rimproverare Bertolini d'aver ceduto troppo facilmente alle apparenze, che val quanto dire, di avere facilmente riconosciuti e descritti i segni sufficienti per ammettere la frattura.

Che il caso da me riportato della Ferrarini sia, come lo dichiara il C. P. Rossi all'art. 4.°, inconcludente per la questione, lascierò ai lettori il giudicarlo.

Ciò non pertanto faccio osservare, in $1.^{\circ}$ che se l'avambraccio piegato costantemente a metà (come dissi altra volta) non è isolatamente considerato un carattere patognomonico della frattura dell'olecrano, lo è però sempre in unione di altri (1); di modo che, il C. P. Rossi non doveva scrivere al §. V del suo parere = che non poteva essere il braccio ad angolo retto se fosse realmente esistita la frattura.

2.º Che io nel riportare il caso della Ferrarini scrissi: caduta GIU' DA una scala sul fianco sinistro, il qual modo di dire denota che la detta Ferrarini cadde come corpo morto. Il C. P. Rossi invece la dice = caduta PER la scala = il qual nuovo modo di esprimersi cambiato il GIU' DA in PER svegliando subito l' idea

(1) Qui il C. P. Rossi con indicibile franchezza nega assolutamente essere carattere patognomonico della frattura dell'olecrano la flessione dell'acambraccio ad angolo retto, dopo di aver detto poco prima: l'acambraccio della Ferrarini (nella quale la frattura dell'olecrano era fuori di dubbio) ERA FLESSO AD ANGOLO RETTO E VA OTTIMAMENTE. Poscia poco sotto conviene che nelle fratture dell'olecrano (avendolo anche in antecedenza stabilito) come nella semplice infiammazione dell'articolazione dell'acambraccio ha tendenza a flettersi, e lascia, siccome PROF. EMERITO DI ANATOMIA, la spiegazione del fenomeno agli ANATOMISTI!

Questa tendenza dell'avambraccio a flettersi, conseguenza della frattura dell'olecrano, conduce appunto a quella flessione ad angolo retto, che io con tutti i Pratici ho provata, e che ora il C. P. Rossi arbitrariamente ha negeta. Questo chiamasi essere coerente!.

che cadesse dalla scala rotolando, si presta assai bene a ciò che pretende ipoteticamente in seguito di stabilire, cioè che abbia eseguiti dei movimenti colle braccia accompagnati da valide contrazioni muscolari, per dedurne poi la frattura dell'olecrano per forza muscolare: la qual cosa quand'anche fosse servirebbe sempre egualmente per la diagnosi.

3.º Che nella Ferrarini si avvicinarono gli estremi fratturati, e si operò la crepitazione all'oggetto di far vedere che il giudizio dato della frattura dell'olecrano coi tre caratteri = braccio permanentemente semiflesso = mancanza di continuità nella lunghezza dell'osso = e mobililà dell'olecrano = era giustissimo, e non mai per riconoscere la frattura.

4.º Che nel Montessori non si sono fatti nella visita del 23 maggio esami ripetuti e prolungati per sentire lo scroscio, mentre anzi non si potè muovere l'avambraccio ed avvicinare i frammenti per l'infiammazione articolare, come risulta dall'accennata perizia. Che se la crepitazione è principal segno patognomonico delle altre fratture non è necessaria in quella dell'olecrano in cui alle volte manca.

5.º Che il C. P. Rossi non ha ragione di chiamare inesatte le osservasioni fatte sul gomito della Ferrarini, e molto meno non congruenti le riportate conclusioni, se non perchè sono una prova evidente in contrario al suo assunto.

ANNOT. DELLA RISPOSTA AL §. VIII.

Relativamente a questa risposta io potrei riportare tutto quello che dissi nelle mie considerazioni. Noterò qui brevemente che le parti molli trovate lese e nominate nella mia denunzia delli 16 maggio non si ristringono alla contusione e moltissima gonfiezza nel braccio, ma che il maggior numero era nella faccia, e delle

quali il C. P. Rossi non fa mai cenno nè nel suo parere nè in queste sue risposte. Riscontrai nelle mattina 16 maggio nella testa: 1.º una contusione con gonfiore nel capo; 2.º le palpebre dell'occhio sinistro molto gonfie livide e contuse; 3.º la guancia sinistra, il naso, il labbro superiore cuntusi con abrasioni e crepature di pelle; 4.º la pinna sinistra del naso in parte staccata dalla faccia, ed il labbro superiore assai gonfio e ferito. Nella visita 23 maggio non si trovò vestigio della contusione al capo: le gonfiezze, le contusioni, le lacerazioni, e le ferite nella faccia quasi del tutto guarite. Il braccio invece gonfio ed infiammato nell'articolazione del cubito, ed insofferente di gualsiasi movimento. In guesta così tarda verifica essendosi avuti risultati tanto diversi dalla mia relazione, scrissi quella lettera mostrando il perchè si trovasse tanta differenza dalla visita 16 maggio a quella del 23 successivo, e quindi come nella faccia e nel capo fossero guarite, o presso che guarite le contusioni, dissipate le gonfiezze, riunite le ferite, e perchè la rottura e spostamento delle ossa nasali dovessero meno apparire, sapendosi da ognuno che queste ossa si congiungono e si assodano anche in otto giorni. E così intesi mostare perchè visitandosi il gomito in un' epoca, nella quale l'infiammazione articolare non permettendo di muovere l'avambraccio e di fare altri esperimenti non necessari, ma pretesi dal Sig. Bertolini, doveva meno apparire la frattura o distacco dell' olecrano. Ora il C. P. Rossi veda se vi erano altre parti molli oltre le contuse del braccio, e se a quelle sole riferire si debba unicamente la lettera del 24 maggio. Io poi non ripeterò che il C. P. Rossi, secondo che ne abbisogna, vuole (nel 23 maggio) le parti molli che circondano l' articolazione del cubito ora prossime al loro stato naturale, ed ora moltissimo gonfie da presentare delle illusioni.

ANNOT. DELLA RISP. AL §. IX.

Il C. P. Rossi pretende di avere risposto al §. XI delle mie considerazioni. Io però lo nego, e chiunque può verificarlo. In questa annotazione faccio soltanto osservare che sebbene nelle perizie non trovasi la parola stravaso, l'echimosi e la moltissima gonfiezza, che subito dopo le percosse invasero il membro, doveano certamente essere in parte formate da stravaso.

ANNOT. DELLA RISPOSTA AL S. X.

1.º È cosa veramente incresevole il dover qui ripetere = che il C. P. Rossi ommise nel suo parere alcune interresanti parole. Mi perdoni il Sig: Cavaliere: ma se avesse RILETTA CON MAGGIOR ATTENZIONE la perizia 26 Giugno 1838. avrebbe trovata giusta la mia accusa essendovi scritto = due giorni dopo QUI PORTATOSI in unione del signor Peri in OCCA-SIONE DELLA CURA AL BRACCIO si confermò ec.; e così non avrebbe ora di nuovo ommesse quelle stesse parole, scrivendo solamente : DUE GIORNI DOPO SI CONFERMO' ec. Le quali parole ommesse, unite alle altre che sono scritte nella risposta ai quesiti, cioè che = due giorni dopo si applicò l'apparecchio contentivo permanente = indicano abbastanza quale sia stata la cura fatta nel braccio di Luigi Montessori, il 25 maggio 1838.

2.º Faccio considerare che il GONFIO non è sinonimo di IRREGOLARMENTE TUMEFATTO: che è un industrioso sutterfuggio il dire che il GONFIO non esclude l'IRREGOLARMENTE TUMEFATTO: che non si deve mai cambiare una espressione, e molto meno sostituirne con artifizio un'altra che conduca ad un fine propostosi; e che è tutto arbitrario il dire del C. P. Rossi, che tale gonfiezza non poteva essere che irregolare. 3:º Che anche in medicina - legale non si può negare assolutamente una frattura da altri riscontrata, meno poi quando vi sono, come nel caso nostro, argomenti certi per dedurla.

4.º Che alla base dell'olecrano esiste una naturale depressione, ma che questa in qualsiasi circostanza non può dare giammai la sensazione di quella mancanza di continuità che riscontrasi in séguito alla frattura dell'olecrano, e che questa depressione non esiste nel luogo fissato dal C. P. Rossi.

5.º Che il C. P. Rossi non ha ragione di insistere che il movimento del frammento superiore ossia dell'olecrano sia stato illusorio perchè il Bertolini ha usata quell'espresione che comunemente si usa per indicare la frattura nelle ossa lunghe.

6.º Che non intendo di difendere il Bertolini, e molto meno con artifizio, non essendo necessario di sentire lo scroscio per caratterizzare la frattura dell' olecrano.

7.º Che il questionare sull'espressione del Bertolini è propriamente un sottilizzare per negare il fatto, e prova che non avendo ragione BISOGNA CHE USI DI CA-VILLI: e che le inesattezze sono tali da non ottenebrare in modo alcuno, come vorrebbe il Sig. Rossi, la verità.

8.º Che due dita sotto il gomito non portano la frattura sotto l'apofisi coronoide, e che la pretesa del C. P. Rossi è stata dimostrata falsa.

Tutte le cose esposte dal C. P. Rossi, per chi non ha spirito di parte, non possono spargere alcun dubbio sulla esistenza della frattura dell'olecrano.

ANNOT. DELLA RISPOSTA AL. § XI.

Per quello che riguarda il Dot. Guatteri ho già detto quanto basta nel §. XI delle mie considerazioni ed ora altro non farò che ripetere il Teorema XI del

Barzellotti nel T. IV, part. 1.^a pag. 229, Milano 1840, delle *Quistioni di medicina-legale* ,, Le fratture delle ,, ossa riunite lasciano sempre delle tracce di calosità ,, per essere riconosciute, specialmente se siano state ,, complicate o fuori di sito.

Per quello poi che riguarda il resto di questa risposta, giova qui ricordare, che il C. P. Rossi, nel § VI del suo parere, al fine di paralizzare il criterio della mancanza di continuità sentito nella faccia posteriore dell'ulna, immaginò e stabilì che due dita sotto il gomito esisteva un naturale infossamento, che simular poteva visitandosi il braccio in istato di tumefazione, una vera mancanza di continuità.

Avendo ora veduto che quel principio anatomico è stato dal fatto dimostrato falso e smentito, ve ne sostituisce un altro parimenti ipotetico ed arbitrario = che quando le parti molli che circondano un'articolazione trovansi in uno stato di tumefazione, colla massima facilità possono essere sentite delle apparenti ed illusorie mancanze di continuità.... e che la tumefazione.... mentisce facilmente de' movimenti nelle parti sottoposte. Le quali cose, chiunque abbia mano esercitata ed esperienza, massime nel caso nostro, assolutamente nega, sapendosi, ed essendo notato dagli autori, quanto sia facile la diagnosi delle fratture nell'olecrano. Così tutte le altre osservazioni, ed asserzioni del C. P. Rossi non possono essere calcolate.

ANNOT. DELLA RISPOSTA AL S. XII.

Qui il C. P. Rossi, senza rispondere al più interessante di quel paragrafo, pretende di avere con ragione stabilito nel parere medico-legale, che l'avambraccio del Montessori sia stato mantenuto sempre in quella posizione ad angolo retto, nella quale fu ritrovato il

34 23 maggio. Adduce Egli per provare il suo asserto: $= 1.^{\circ}$ Che nelle perizie non parlasi di altra posizione. $= 2.^{\circ}$ Che essendo stata argomentata la frattura da segni razionali, Egli poteva bene argomentare tale costante posizione da ciò che trovò scritto nei referti. $= 3.^{\circ}$ Che la Curia trovò, nel 26 giugno 1838, il braccio sinistro ancora sostenuto con fascia al collo. $= 4.^{\circ}$ Che avendo detto il Bertolini in occasione della cura al braccio si può intendere cura FARMACOLO-GICA. $= 5.^{\circ}$ Che avendolo io posto ad angolo ottuso non ho precisato l'angolo. $= 6.^{\circ}$ In fine adducendo una quantità di calcoli che riescirebbero oltremodo stucchevoli anche al più minuzioso pedante.

Faccio per 1.º osservare a questo proposito che tanto al C. P. Rossi, quanto a qualunque altro è impossibile rinvenire nelle perizie, descritta altra posizione; giacchè durante la cura della frattura, e precisamente nell'intervallo dal 23 maggio al 26 giugno, non fu fatta nel Montessori alcuna verifica o perizia ; quindi non si diede opportunità di dover descrivere il braccio medesimo. In quanto al 2.º ripeto che Egli non poteva argomentare, e molto meno stabilire con certezza, che l'avambraccio siasi mantenuto sempre in quella posizione, perchè così fu ritrovato il 23 maggio; ed è un sutterfuggio fuor di posto adoperato, il dire che poteva per questo credere che l' avambraccio fosse rimasto sempre flesso ad angolo retto, se si era argomentata la frattura da alcuni segni razionali. Dico in 3.º luogo, che non i Medici Fiscali, ma la Curia, nel 26 giugno, trovò il Montessori col braccio sinistro sostenuto da fascia al collo, come era ben naturale essendo appena guarito · dalla frattura ed alzato dal letto; ma questo altro non significa che in quell'epoca il braccio era già libero e non fasciato. Faccio osservare in 4." luogo, che se il C. P. Rossi esaminando la risposta ai quesiti, la qual cosa non avea fatta in antecedenza, avesse tenuto calcolo

delle parole relative alla perizia 23 maggio = che la quiete e l'immobilità del braccio, durante il periodo infiammatorio, sono indispensabili alla guarigione = egli è certo che nel leggere poco sotto = che l'undecimo giorno dalla riportata frattura, dopo di averla constatata, si applicò l'apparato contentivo =, e nella perizia 26 giugno = che il signor Bertolini si portò con me il 25 maggio dal Montessori in occasione della cura al braccio =; egli è certo, dissi, che, come Chirurgo esperimentato, avrebbe immediatamente inteso che il 25 maggio l'avambraccio fu smosso da quella posizione, e che vi fu apprestata tutt' altra cura che la FAR-MACOLOGICA. Ognuno può verificare in 5.º luogo, che gli autori i quali consigliano di porre e mantenere l'avambraccio ad angolo ottuso non precisano l'angolo, e solo Désault consiglia di tenerlo tra l'estensione e la semiflessione. È poi falso quello che stabilisce il C. P. Rossi, che la pratica di quegli autori e da me adottata, sia di tenere l'avambraccio nella semiflessione; mentre in anatomia è ben diversa la semiflessione dalla flessione ad angolo ottuso. Finalmente dimostrerò in 6.º luogo, che i calcoli portati dal C. P. Rossi non sono giusti, ma ipotetici ed arbitrarii. In Anatomia la semiflessione è il grado medio tra la totale estensione e la totale flessione, ed è semiflesso o piegato a metà l'avambraccio quando forma col braccio un angolo retto, siccome riscontrasi costantemente appena fratturato l'olecrano. Ciò detto il porre l'avambraccio nella posizione consigliata da Désault, tra la semiflessione e la totale estensione, od estendendolo per un ottavo di cerchio dalla semiflessione è lo stesso che porlo ad un angolo col braccio di 135°. E così se si ottenga che l'avambraccio conservi un arco di movimento eguale od anche maggiore di un ottavo di cerchio, ha nondimeno movimenti limitatissimi relativamente alla sua naturale perfetta estensione e flessione.

Pretende altresì il C. P. Rossi che io sia in inganno per ciò che scrissi nella nota al §. XII delle mie considerazioni. Io qui ripeto che riportandomi in quella nota alla pratica di questi Tribunali Estensi, di non esigere cioè nelle perizie la relazione del metodo curativo, e la storia della malattia, mi riportai a tale autorità, di cui possono far fede tutte le curie criminali dello stato, e tutti i medici e chirurghi che hanno prestato e prestano l'opera loro alle curie medesime. I fatti bene accertati non si possono in buona coscienza chiamare asserti, nè si abbattono con ardite negative; ed è onesto, e adempie religiosamente al proprio dovere quel medico-legale, che, col metodo di procedura in corso, rende candidamente conto del proprio operato quantunque volte venga dal Tribunale richiesto. Che se il C. P. Rossi bramasse che gl'insegnamenti di Orfila, di Foderé, di Barzellotti, siccome ottimi, venissero da questi Tribunali adottati, non a me, ma ai Magistrati ed ai Riformatori delle leggi deve dirigere le sue istanze, chè quando la legge dai medesimi venisse attivata, io il primo sarei a sottomettermi, e ad osservarla. Gli esempi che il C. P. Rossi va riferendo mostrano soltanto che talvolta dánnosi dei casi, nei quali è necessaria, non la storia della cura, ma una relazione sugli accidenti della malattia, che non possono essere imputati al feritore. A questo proposito soddisfecero i Periti Reggiani nel verbale 4 maggio 1839 ove si mostrò lo stato d'inerzia delle dita e della mano, e sua amovibilità; e nella risposta ai quesiti, in cui si spiegò imparzialmente lo stato istesso, e la sua vera causa. Il dire poi del C. P. Rossi (1) che non = minor male

(1) Il C. P. Rossi per far pompa di facile erudizione pone a questa sua risposta ua nota nella quale crea Orfila legislatore, affermando che Egli PRESCRIVE che il Perito non sia il medico della cura. Queste

è dare la storia della cura troppo tardi, particolarmente dopo il voto di un qualche consulente, perchè può nascere sospetto che sia stata accomodata secondo viste indegne di chi ha interesse di mostrare chiaramente l'equità dei propri giudizii: = questa è tal cosa che bene appalesa l'animo di chi l'ha dettata, ed alla quale rispondendo crederei di mancare a me stesso. Dirò solo che ottimamente vi si addice quella sentenza dal C. P. Rossi medesimo scritta in una nota delle sue risposte = CHI CREDE ALTRUI DI MALA FEDE LO È IN SOMMO GRADO (1).

PRESCRIZIONI appartengono unicamente all'autorità suprema, e l'Orfila che è un uomo saggio, ha bensì esternato quel suo desiderio, ma non ha mai preteso di dettare una legge, l'innosservanza della quale tolga la fede dovuta al medico della cura, e nello stesso tempo medico-fiscale. Il C. P. Rossi poi ha dimenticato che se si eccettua, la denunzia od avviso, che non poteva essere opera se non se del solo curante; io ho sempre esternati i miei giudizi in concorso di due Esperti fiscali.

(1) La storia medica della malattia fu da me scritta, perchè ordinatami dal Tribunale, e venne da me confermata agli atti con giuramento. Tutte le cose più interessanti della medesima si trovano già registrate nelle diverse perizie, cosicchè lontano è il sospetto ingiuriosissimo che sia stata accomodata secondo viste indegne di chi ha interesse di sostenere i proprii giudizii. Senza entrare in contese a cui sono estraneo, io qui ripeterò quello stesso avvertimento che il C. P. Rossi ad altri diresse: - L'INURBANITA' LETTERARIA E FIGLIA DELL'IGNORANZA NON È VANTO DI INGEGNO IL SAPER DIRE DELLE VILLANIE, le quali offendono chi le dice. Aggiungo poi che tanto nelle mie considerazioni, quanto in queste annotazioni io non faccio mai menzione della storia della cura tenuta nel Montessori, come per nulla necessaria a dimostrare l'insussistenza degli argomenti adotti dal C. P. Rossi. Ora però io la presento al pubblico, affinchè quelli che mi hanno assistito nella cura medesima veggano se tale storia sia stata accomodata SECONDO VISTE INDEGNE; ed affinchè giudichi il Pubblico, a cui sono ben note le circostanze del fatto, e QUALI PERSONAGGI hanno parte in questa causa, se IO ABBIA MAGGIOR INTERESSE NEL DIRE LA VERITA', di quello che ALTRI NE ABBIA PER DISTRUGGERE UN FATTO.

ANNOT. DELLA RISP. AL S. XIII.

Sembra al C. P. Rossi che io non sia stato troppo diritto ed abbia preso un abbaglio nell' interpretare il passo da lui citato del Barzellotti. Questo potrebbe darsi, e quand' anche fosse non cambierebbe punto le dimostrazioni disopra esposte. Io però dubito assaissimo della franca asserzione del C. P. Rossi e non posso secolui convenire che la dottrina del Barzellotti sia conforme alla manifestata pretensione. Scrive il Barzellotti (Opera e Tom. cit.) ,, io intendo rivolgere " l' attenzione dei periti a quelle cause violente e de-,, littuose, le quali non sono dirette a fracassare sola-" mente le ossa degli arti, ma a fare attentato per avventura anche alla vita. Sono pertanto le fratture delle ossa degli arti delle offese, forse più di quelle ", di tutte le altre parti, gravi e pericolose. La violenza ,, della causa sufficiente a produrle non solamente vince ., la resistenza che questi corpi duri le oppongono, ma " offende le parti molli eziandio; le contunde, le la-,, cera sovente, risvegliando dolore, intumescenza, e, , giusta le parti contuse, provoca stravasi di sangue, ,, infiammazione, ed altri simili guai anche quando non , vi sia che semplice soluzione delle parti dure ed in " un solo punto ".

In questo paragrafo dal Barzellotti si stabiliscono due principii generali: 1.º che la violenza della causa sufficiente a produrre le fratture offende ancora le parti molli: 2.º che giusta l'importanza della parte contusa ne possono derivare gravissimi danni. Questi due principii generali si sono pienamente avverati nel Montessori, nel quale la violenza che cagionò la frattura dell'olecrano contuse ed offese le parti molli sopra il condilo esterno, ed avendo percossa l'articolazione del cubito vi destò infiammazione tale, che negli esiti produsse la semianchilosi. Egli è su questi principii che il Barzellotti fonda il suo primo Teorema " Le cause vio-" lente delle fratture delle ossa offendono nel tempo " stesso anche le parti molli da cui sono circondate e " vestite, e rendono sempre più o meno gravi queste " lesioni ".

Il C. P. Rossi nel §. II del suo parere medico-legale scrive invece che se la forza fosse stata tale da fratturare l'olecrano dovea per necessità venire ferita, lacerata, O PER LO MENO EMINENTEMENTE CONTUSA la pelle che sola e sottilissima ricopre immediatamente il medesimo. Questo principio non è quello stabilito dal Barzellotti, il quale dice in generale = contunde, e lacera sovente od offende le parti molli da cui sono circondate o vestite le ossa =. Mentre il C. P. Rossi fissa il luogo dove necessariamente deve la pelle venire per lo meno eminentemente contusa. È vero che nel canone stabilito dal Barzellotti si comprende anche la pelle che copre l'olecrano; ma non ne viene di conseguenza che in tutte le fratture dell'olecrano per violenza esterna, la contusione o la lacerazione debba trovarsi costantemente in quel luogo.

Prescindendo da questa enorme differenza, io volli nelle mie considerazioni discendere al particolare e considerai il per lo meno eminentemente contusa preteso dal C. P. Rossi piuttosto in rapporto al lacerata, di quello che al semplicemente contusa del Barzellotti. Vediamo ora se ho preso sì grande abbaglio. L'affermare secondo il C. P. Rossi che la pelle dovea venire per lo meno eminentemente contusa, e la contusione (vedi risp. al §. III nota) è un guasto organico, vale quanto dire che la pelle dovea venire guasta eminentemente nella sua organizzazione, ossia = che la sottilissima pelle che ricopre immediatamente l'olecrano dovea per lo meno venire eminentemente disorganizzata ==. Ora domando io se una pelle sottilissima eminentemente

contusa nel senso di Barzellotti, o piuttosto come lacera? A me pare che vada anzi un tantino più avanti.

Per ciò che riguarda poi le aggiunte fatte dal C. P. Rossi al §. X del suo parere dirò: 1.º che lo squarcio riportato di Desault è conforme al caso del Montessori. E di vero l'applicazione di un apparecchio, come risulta dalle perizie, essendo stata fatta il 25 maggio; mentre l'avambraccio nel 26 giugno successivo era sostenuto con fascia al collo (ma senza fasciatura od apparecchio), il periodo della cura durò appunto dai 26 ai 28 giorni, dopo i quali l'avambraccio rimasto libero cominciò ad esercitarsi.

2.º Che le perizie dal C. P. Rossi ridotte a brani per arrecarli in mezzo e farne fondamento di discorso, risguardano ai movimenti della mano e delle dita: movimenti che non presentarono alterazione nella visita 26 giugno, bensì alcuni mesi dopo che il Montessori era stato abbandonato come guarito. Non sono dunque applicabili al gomito, i detti brani delle perizie; perocchè la limitazione dei movimenti dell' avambraccio sul braccio o la semianchilosi per la preceduta infiammazione fu giudicata il 26 giugno, quando riunita la frattura, cessata l'infiammazione, e stabiliti i suoi esiti si conobbero i danni che ne erano derivati.

ANNOT. DELL' APPENDICE

Riscontrandosi in questa lettera del C. P. Rossi lo stesso linguaggio, lo stesso modo di argomentare, lo stesso spirito e fine che osservasi ne' precedenti suoi scritti, io non mi perderò ad opporre qui alcuna ragione, pronto però sempre a farlo ogniqualvolta venissi nuovamente chiamato in campo.

CONCLUSIONE

olegrano non può àccuiere per vintemen est

par lo mono eminentemente contuca, e di assoriro cratui-

Appoggiato pertanto alle esposte ragioni, ed ai tre indicati criteri: 1.º avambraccio permanentemente piegato a metà: 2.º mancanza di continuità nella faccia posteriore dell'ulna sotto la base dell'olecrano: 3.º mobilità dell'olecrano stesso: io sono condotto a ripetere e sostenere con tutta coscienza: 1.º che la frattnra dell'olecrano ha avuto luogo; 2.º che la violenza onde avvenne la frattura dell'olecrano e la contusione sull'articolazione del cubito, per l'infiammazione che consecutivamente, e necessariamente destò nell'articolazione medesima sia stata la causa della limitazione dei movimenti dell'avambraccio sul braccio. Limitazione o storpiatura che sarebbe stata assai maggiore o più deforme se si avesse, giusta la pratica, e la pretesa del C. P. Rossi, mantenuto forzatamente l'avambraccio nella massima estensione.

Dico inoltre che volendo il C. P. Rossi negare la frattura dell'olecrano, e la semianchilosi, siccome effetti della stessa violenza, non eragli necessario:

1.º Di ricorrere al principio falso == che un bastone non possa toccare un braccio fuori che in un solo punto (§. I.).

2.° Di asserire a talento suo = che tanto meno poteva l'olecrano venire fratturato, perchè non accadde la frattura del condilo (§. II.).

3.º Di generalizzare e stabilire come cosa certa = che nelle fratture dell'olecrano la pelle sovrapposta al medesimo debba trovarsi sempre, *e per necessità*, *lacera* o per lo meno eminentemente contusa, e di asserire gratuitamente (1) che con lui lo dicono tutti i pratici (§. II.).

4.º Di proporre una dimostrazione falsa e contraria all'osservazione comune = che la frattura semplice dell'olecrano non può accadere per violenza esterna tanto se l'avambraccio trovasi all'atto della percossa in estensione, quanto se in flessione (§. III.).

5.° Di creare un'ipotesi dal fatto subitamente annientata = che trovandosi l'olecrano nella faccia posteriore del braccio non può venire colpito che dal di dietro in avanti, nè può essere fratturato perchè il bastone viene arrestato dal tronco (§. III.).

6.º Di argomentare in opposizione al fatto, ed a ciò che è stabilito da tutti i Pratici = che non poteva esservi frattura dell'olecrano, perchè l'avambraccio nella visita del 23 maggio era flesso ad angolo retto (§.V.).

7.º Di affermare a talento = che non poteva esservi frattura perchè l'avambraccio non si pose, e non si mantenne nella massima estensione (§. V.).

8.º Di sostenere in onta della verità dal fatto dimostrata = che la locazione di due dita sotto il gomito porti la frattura sotto l'apofisi coronoide (§. VI.).

9.º Di immaginare per sola opportunità dell'assunto un naturale infossamento nella faccia posteriore dell'ulna due dita sotto il gomito, che non esiste in natura = e pretendere poi che sia stato preso per una mancanza di continuità (§. VI.).

10.º Di negare (Dio sa se in buona o in mala fede) la mobilità dell'olecrano = convertendola in una illusione (§. VI.).

(1) Potrebbesi a questo proposito fare una preghiera al C. P. Rossi, la quale tornerebbe in vantaggio degli avventurosi suoi scolari, ed anche degli adulti, o de'vecchi indocili sovente a giurare sulle parole del maestro; che Egli degnasse, cioè di allegare partitamente i pratici per lui militanti, anzichè indicarli a modo di gregge.

11.º Di sottilizzare sul movimento dei due pezzi formanti la frattura e d'impugnare il fatto, anatomizzando le parole della perizia, unicamente perchè dovevasi dire che il solo pezzo superiore si moveva (§. IX.).

12.º Di immaginare colla solita destrezza = che la tumefazione nei dintorni dell'articolazione del cubito possa dar luogo ad illusorie ed apparenti mancanze di continuità, e mentire dei movimenti nelle parti sottoposte (Risp. al §. XI, art. IV.).

 $13.^{\circ}$ Di pretendere senza veruna prova, conghiettura, od indizio = che l'avambraccio sia stato tenuto sempre ad angolo retto (§. X.).

14.° Di asserire francamente = che l'avambraccio non siasi mai mosso (\S . X.).

15.° Di seguire l'uso delle donnicciuole e del volgo, e di argomentare dall'esito = che se l'avambraccio abbia anche eseguiti de' movimenti, questi siano stati tardi, o male diretti (\S . X.).

 $16.^{\circ}$ Di pretendere infine, contro l'osservazione e la pratica comune = che non vi dovesse rimanere deformità alcuna, dovendo guarire tutte le infiammazioni articolari senza lasciare difetto (§. XII.).

Conchiudo pertanto, che volendo il C. P. Rossi negare la frattura dell'olecrano, e la semianchilosi rimasta nell'articolazione del cubito, per la violenza portata sulla medesima, non eragli necessario di esortare i Periti Fiscali all'equità, all'integrità, alla rinunzia dell'amor proprio, e di tacciarli di mala fede: di creare ipotesi; di adurre asserzioni gratuite, argomenti insussistenti ed arbitrari; e di alterare parole e senso, quando gli bastava il dire:

Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas.

Reggio 4 Agosto 1840

ANGELO PERI

APPENDICE

44

Negli articoli 1.º 2.º e 5.º della risposta al §. VI pretende il C. P. Rossi che fino dalla mia prima visita avessi potuto e dovuto con insistenza smovere, almeno dall'angolo retto, l'avambraccio del Montessori; giacchè non me lo avrebbe impedito la semplice tumefazione.

Nell' art. 4.º stabilisce che accaduta la frattura dell'olecrano bisogna mettere fino dalle prime ore l'avambraccio in una conveniente posizione, altrimenti se il chirurgo non approffitta delle prime otto o dieci ore, per ragioni a tutti note, e che si vergognerebbe d'insegnarmi è inevitabile l'impossibilità all'estensione. Tali ragioni sono la tumefazione dell'articolazione, il dolore che si suscita al più piccolo movimento, l'insofferenza delle parti molli di qualunque distrazione ec.

Dal processo risulta che il Montessori fu assalito la sera del 15 maggio 1838 alle ore 11 circa, e dalla mia relazione risulta che la prima visita e la medicatura delle lesioni fu da me fatta la mattina del 16 successivo alle ore otto.

Risulta parimenti dalla stessa relazione che in quell'ora medesima il braccio, oltre l'essere contuso sul condilo esterno, era moltissimo gonfio. Nella mia prima visita adunque, secondo che stabilisce il C. P. Rossi nell'art. 4.º e per il tempo trascorso di nove ore dall'accaduto, e per le ragioni a tutti note vi era impossibilità all'estensione. Questa impossibilità viene poi anche confermata dalla perizia del 23 successivo nel qual giorno il braccio era tuttora gonfio ed infiammato, ad onta di un perfetto riposo e di una attivissima cura. Io non saprei qui conciliare questi diversi articoli o fra loro o colle risultanze del processo; a meno che il C. P. Rossi non venga ad una transazione, e convenire: che quando scrisse questa sua risposta dimenticò o non fece calcolo delle risultanze negli atti ennunciati.

Particular and an an

N.º 212 R.ª Cart.ª Criminale

46

LA SEZIONE D'APPELLO DEL TRIBUNALE DI GIUSTIZIA

Reggio 4 Aprile 1840.

Occorrendo alla scrivente Sezione di avere in atti la Storia della cura da Lei avuta della malattia di Luigi Montessori in conseguenza delle percosse da questo riportate, La invita quindi a presentarla sollecitamente a questa Cancelleria Criminale, avvertendola che all'atto del rilascio della medesima dovrà confermarla col suo giuramento da prestarsi a delazione del Cancelliere Criminale di questo Tribunale.

Le protesta i sensi della sua più distinta stima

TASSONI CURTI

G. GRISANTI CANCELLIERE

All' Eccmo Sig. Professore ANGELO PERI

Reggio

47

ALL' ILLUSTRISSIMA

SEZIONE D'APPELLO

DEL

TRIBUNALE DI GIUSTIZIA

briges ondinen fi membre soprif

Al fine di soddisfare alla ricerca fattami, della cura cioè da me tenuta nella Persona di Luigi Montessori per le riportate lesioni da violenza, io ne farò una succinta e precisa esposizione.

Nella mattina 16 maggio 1838, previamente invitato, io mi recai alle ore otto circa alla casa del Signor Luigi Montessori, il quale trovai steso sul proprio letto e tutto insanguinato. Levate dalle pezze intinte di posca che gli coprivano il volto, e l'arto superiore sinistro, io m'accinsi a detergere diligentemente dal sangue non solo queste parti, ma qualunque punto di sua persona, dove la pelle ne fosse macchiata. Esaminai poscia nel Montessori qualunque parte, e potei assicurarmi che tutte le lesioni da violenza riportate erano ristrette alla faccia, alla parte anteriore del capo, ed alla parte esterna del cubito sinistro (vedi Relaz. del 16 maggio 1838). Ciò fatto cominciai la mia medicatura col rialzare e mettere nella sua vera posizione le ossa nasali depresse e spinte verso la parte destra della faccia, delle quali il destro era rotto trasversalmente a metà, ed il

48

sinistro staccato e lussato. Rimisi pure nella sua naturale posizione la pinna sinistra del naso già staccata dalla faccia, e ve la mantenni con piccole striscie di cerotto agglutinativo: indi nuovamente ricopersi il volto con pezze intinte di leggier posca. Dopo di che rivolsi la mia cura al braccio. Tentai subito di avvicinare gli estremi fratturati coll'estendere alcun poco l'avambraccio che era semiflesso, ma questo mi riescì impossibile, tanto era il dolore che l'ammalato soffriva alla più piccola estensione, ed impossibile affatto era il mantenere a contatto il frammento superiore coll'inferiore, perchè appena il braccio tollerava il peso di semplici pezze bagnate colle fomentazioni di Scmuker. Fui quindi costretto di adagiare il membro sopra un guanciale in quella posizione, attendendo l'oportunità di operare nel medesimo l'estensione e l'avvicinamento del frammento superiore, e di applicare una fasciatura. Poco dopo nel braccio alla intumescenza ed al dolore successe rossore e calore, insomma, poco tardò a svilupparsi in esso un flemmone, che oltre l'esterno comprendeva anche tutte le superficie articolari, bastantemente caratterizzato e dalla acutezza di insoportabili dolori lancinanti nell'articolazione, e dalla febbre con polsi piccoli e celeri, di modo che lo spasimo nella settima sera arrivò a tanto da portargli il delirio. È un fenomeno veramente degno d'osservazione che con quanta celerità si sviluppò e crebbe il flemmone al braccio, con altrettanta prestezza si dissiparono e guarirono tutte le gonfiezze e le lesioni della faccia, comecchè formatosi nel braccio un centro d'azione tutto a sè attraesse, ed impedisse ulteriori disordini nella testa.

Nell'ottavo giorno le lesioni nella faccia erano presso che guarite, e la febbre ed i dolori lancinanti nell'articolazione erano cessati, ma tuttavia persisteva nel membro la tenzione infiammatoria, e l'intolleranza di qualunque movimento. Cominciò nel nono giorno, dopo le riportate lesioni a diminuire la gonfiezza, ad essere il braccio alquanto sofferente di qualche pressione; di modo che nell'undecimo, ossia il 25 maggio, potei mettere l'avambraccio in posizione tale che formasse col braccio un angolo ottuso, ed avvicinato il frammento superiore all'inferiore potei fermarlo con adattata fasciatura.

Nel corso di questi ultimi giorni si eseguirono nel Montessori quattro missioni di sangue dal braccio, cinque applicazioni di sanguisughe nei dintorni della articolazione del cubito, e fomentazioni ora di semplice posca, ed ora con quelle di Scmuker. Internamente poi, premesso un purgativo, usai continuamente bevande antiflogistiche, ed in ispecie le polveri del Frank.

Nell' intervallo dal 25 maggio, giorno nel quale io diedi all'avambraccio una conveniente positura, al 23 o 24 giugno, giorno nel quale si levò del tutto l' indicata fasciatura, fu da me due volte rinnovato l' apparecchio, facendo eseguire ogni volta dei movimenti all'avambraccio, i quali riescivano di pochissima estensione per le adesioni già avvenute nelle superficie articolari, e gl'induramenti dei legamenti in seguito della grave sofferta infiammazione all' articolazione medesima. Non potei forzare a maggior movimento l' avambraccio; imperocchè oltre il recare sicuramente pregiudizio alla riunione della frattura, il dolore che si suscitava nell'articolazione per lacerare le adesioni, e stirando le parti idurite per superarne la resistenza era tale, che avrebbe, continuando, certamente destato in una parte così attivata un nuovo corso di infiammazione. Sciolto il braccio, come si è detto in sul finire di giugno, forzai l'avambraccio per alcuni giorni a maggior estensione di movimento (che anche in quell'epoca erano limitati molto) indi lasciai il Montessori, come iniziato nell'arte medica, affidandogli la continuazione di tale esercizio.

Questo è stato il mio contegno nella cura del Montessori per le riportate lesioni, mentre passo a segnarmi colla più distinta stima

Reggio 18 aprile 1840

ANGELO PERI

N. B. Il numero delle sanguisughe non è mai stato minore di otto per ciascuna applicazione.

N. 199 Reg.^o Criminale

LA SEZIONE D'APPELLO

DEL TRIBUNALE DI GIUSTIZIA

Vista la domanda delli Difensori delli due reatizzati Giuseppe Zanichelli ed Antonio Borziani alla Curia Processante, colla quale producendole nel giorno 15 febbraio 1840 il voto medico-legale emesso dal Cav. Prof. Giovanni Rossi di Parma relativamente alla qualità e natura delle diverse lesioni riportate da Luigi Montessori la sera del 15 maggio 1838 hanno chiesto che si proceda in appoggio del Visto stesso ad un giudizio di Periziori da destinarsi opportunamente.

Veduto l'atto del Montessori, col quale, dietro la datagli comunicazione del suddetto Voto Medico-Legale, ha concluso, perchè sia chiamato un numeroso concorso di Periziori, onde confermare nel di lui arto denudato la frattura dell'olecrano e le conseguenze della infiammazione e delle contusioni in causa di sofferte percosse.

Visto il Voto del facente-funzioni di Procuratore Fiscale in questa causa il Giudice Ferrari;

Esaminati gli atti interni di questo Tribunale nella presente causa, e gli altri opportunamente richiamati dalla Curia Processante.

Ritenuta che la decorrenza del termine a far prove a difesa osta alla ammissione dal provocato Giudizio di Periziori.

Si hanno:

1.º Il Decreto del Giudice Processante, 7 dicembre 1839, confermato in Appello colla regiudicata 29 dicembre 1839, che accordava ai suddetti Difensori il termine di un mese ad avere presentate prove a difesa de' suoi Principali. Dalla quale regiudicata oltre esserne stati intimati li Zanichelli e Borziani nel 3 gennajo p.p., fu rilasciata copia ai di loro Difensori il 7 detto mese.

2.º La Istanza dei predetti Difensori dell' 11 febbrajo 1840 (così nove giorni dopo la data del Voto Rossi da essi medesimi provocato, e sei giorni dopo il mese come sopra loro assegnato), con cui si fanno a chiedere al Giudice Processante che emetta la relazione votiva, riservandosi di presentare le difensive deduzioni documentate e tutto che ec. davanti il Giudice che verrà delegato per la Sentenza (All.º 171).

3.º La Deliberazione di questa stessa Sezione delli 17 febbrajo, presa in pienissima conformità del Voto Fiscale, che commette al Giudice Processante di secondare tale domanda;

Le quali premesse di fatto mostrano che la dimanda del 15 febbrajo 1840 delli Difensori Zanichelli e Borziani, è interessantissima perchè insinuato spirato il termine fissato dalla Legge (Codice Patrio, lib. 4, art. IX, §. 19) per le prove a difesa, spirato l'altro accordato dal Giudice per le medesime, e anche dopo la espressa rinunzia da Essi fatta a tali prove davanti la Curia Processante colla surriferita domanda di spedizione della Votiva e coll'unica riserva di presentare deduzioni defensionali e soli documenti alla Magistratura, davanti cui non si fanno altre prove a difesa, siccome ha dichiarato in più incontri il Supremo Consiglio di Giustizia, e segnatamente nella risoluzione del 22 marzo 1836, in Causa Violi, cosa che li Difensori degl'Imputati non possono ignorare;

Ritenuto che per onestare pure con qualche apparente colore tale affatto intempestiva domanda indarno i Difensori hanno appellato alla espressione dei motivi della Deliberazione 2 novembre 1839 di questa Sezione, per inferirne che la medesima abbia adottata la massima dell' amissibilità di prove Medico-Legale in qualunque stadio del Giudizio; poichè ivi fu detto unicamente che " trattandosi di Quesiti da farsi agli stessi Periti ,, adoprati dalla Curia per ischiarimento (di poche parti) " dei loro giudizii esistenti in atti, nulla ostava a che ,, i Quesiti si facessero ex officio dai Giudici per illumi-", nare la loro religione (N. 623 e 1018 atti interni)"; ed altro è ottenere schiarimenti dai Periti Fiscali sopra alcune parti che si riscontrino meritevoli di spiegazione o sviluppo, ed altro e ben altro è tentare col mezzo di altri Esperti di rovesciare i Giudizii dei primi.

Che trattasi poi di una Causa, il di cui stadio difensivo pende quasi da un anno, e senzachè siansi per anche presentate le deduzioni difensive, e della quale pare propriamente che si miri di protrarne indefinitivamente la spedizione;

Ritenuto che a declinare dai suddetti riflessi per la non ammissibilità del Giudizio dei Periziori non sono bastevoli le adesioni prestatevi dal Querelante e Parte offesa, e dal R. D. Fisco, poichè, oltre le cose già discorse, concorre l'ulteriore osservazione, e che non si è nel caso di Giudizio Civile in cui le Parti possono, di regola, a lor talento procedere a quelle prove che concordemente vogliono, e il Giudice non ha diritto di opporvisi, trattandosi colà del mero interesse privato. Qui si è nel caso di Giudizio Criminale, il cui scopo e le di cui forme sono ben diverse: siamo in un Giudizio che è d'ordine pubblico, al quale non può rinunziarsi per mera volontà o adesione qualunque delle Parti.

Ritenuto inoltre che per devenire al Giudizio di Periziori necessita che, o sia di per sè manifesta la erroneità delle prime perizie, od almeno si abbia fondamento congruo della erroneità medesima;

Che se da un lato è chiaro che questo fondamento non viene fornito dal Voto Rossi perchè è un semplice sentimento stragiudiziale di un Esperto, per quanto si voglia istruito, provocato privatamante dagli Inquisiti, non mai circondato da favorevole presunzione (Clar. Sentenziar. lib.V, ff. Homicidium vers. scias autem (1)); Dall'altro poi le risposte date a quel Voto (All.º 188) e le relative considerazioni (All.º 190) bastano per escludere quella erroneità per sè medesima manifesta, che autorizzi senz' altro il Magistrato ad accordare un Giudizio per Periziori.

Che del resto altro speciale titolo di inammisibilità si riscontra per un Giudizio di Periziori in ciò, che concerne i limitati movimenti della mano e delle dita di Luigi Montessori, e di cui parlasi nel §. XI, e nella Conclusionale del Voto Rossi (All.º 173) tutto che non se ne faccia parola nelle due Questioni che l'Autore nel principio si propose di sciogliere, avvegnachè dopo la risposta data dai Periti Fiscali ad Istanza Zanichelli e Borziani, il 12 dicembre 1839 (All.º 163), al secondo dei Quesiti ammessi dalla Sezione il 2 precedente novembre (Quesito in cui è stabilita come certa la frattura dell'Olecrano e che fu accettato amplissimamente dalli Zanichelli e Antonio Borziani N.º 1112 degli atti interni, altri de' quali non è fatto cenno nemmeno indiretto nel Voto Rossi), la Quistione può bensì agitarsi

(1) Saepius vidi nullam fidem adhibitum fuisse ujusmodi peritis praesertim deponentibus ad defensionem.... videmus quod circa tales protestationes medicorum solent comitti fraudes, cum multi corrupti pecunia vel gratia protestentur contra veritatem.

accademicamente tra il Professore Rossi e Luigi Montessori, ma non in Giudizio tra il Fisco e gl'Inquisiti, rapporto ai quali la quistione è irrevocabilmente definita colla risposta antidetta;

Che infine la classificazione delle scienze non esiste in natura; nè le cognizioni relative alla materia su cui si aggirano le Perizie, sono estranee ai Giudizii, i quali ora massimamente che si hanno in atti il Voto Rossi, la Risposta e le Considerazioni sul medesimo, e la Storia della Cura, sono in grado di dare, occorrendo, alle Perizie quel valore che meritarono in ordine alle questioni ora elevatisi.

Rigetta la domanda pel Giudizio dei Periziori fatta dalli difensori delli Giuseppe Zanichelli e Antonio Borsiani e a nome di loro il 15 febbrajo 1840, e ordina che siano ritornate le Carte al Giudice Processante, rimettendogli anche per alligarsi al Processo per tutto che ec. la Storia della Cura avuta dal Professore Peri della malattia di Luigi Montessori e di cui al N.º 360 di questo Tribunale, con istruzione al prefato Giudice di redigere sollecitamente la relazione votiva di Causa.

La presente Deliberazione sarà intimata nelle forme e colle avvertenze che sono di regola, alli Zanichelli e Borziani; al R. D. Fisco e al Montessori, ed a suo tempo anche inoltrata in copia al Giudice Processare e per la sua esecuzione e per unirla al Processo.

Reggio il 25 Aprile 1840.

TASSONI CURTI VEDRIANI

La premessa Deliberazione è stata da me Cancelliere infrascritto letta e pubblicata oggi 25 venticinque del

56

mese di aprile 1840 mille ottocento quaranta nella Cancelleria Criminale dell'Illmo Tribunale di Giustizia residente in Reggio alla continua presenza delli Signori Giovanni fu Sig. Antonio Cattani, Pietro fu Giuseppe Galvani, ambidue di Reggio, Testimonj noti, idonei, e pregati.

Dottor Pier Gio. Zannini Cancelliere Criminale rogato.

Per copia conforme all' originale

Dott. ZANNINI Cancelliere Criminale.

CORREZIONI PRINCIPALI

ERRORI

CORREZIONI

Pag.	41	lin.	3	fatalmente-consiglie	fatalmente consiglia
ű	-			fisco; (1)	fisco (1);
a	5			assanto	assunto
a	8	a		basta	bastò
a	-	a		come altre	, come tante altre,
x	-	a		28 Rossi	C. P. Rossi
a	9	a		acconpagnata	accompagnata
æ	-	a	14	ferita.	ferita ec.
ď	-	a		voto	parere
x	-	a	20	lezione	Îesione
x	II	α	12	nell'	sull'
a	12	x		olelrano	olecrano
n	-	x	2	in nota la	le
α	-	x	3	е	è
α	14	α	I	divertedo	divertendo
æ	16	æ	26	isolatemente	isolatamente
a	-	a	33	apertamenre	apertamente
œ	20	x	26	séguit	seguita
	26	α	25	ingegnosamente	furbescamente
	28	α	8 1	in nota dell'avambraccio	l'avambraccio
x	36	x	2	ua	una
æ	48	a		tenzione	tensione
	49	x	1	idurite	indurite
x	51	x		producendolo	producendo
		a		Visto	Voto
ec (52	a		Dalla	Della
x	-	~	23	interessantissima per-	intempestiva perchè
				chè insinuato	insinuata
"	54			altri	atti
ĸ	-	α	I	in nota adhibitum fuis-	adhibitam fuisse hu-
				se ujusmodi	jusmodi
	55	((Giudizii,	Giudici,
X	55	((11	meritarono	meritano

